

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto al numero 18/17 RGTF promosso nei confronti della tesserata:

**MARIA TERESA MAMMONE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito della denuncia pervenuta in data 14.03.2017 a firma del tesserato Maurizio Colombo con la quale veniva da questi segnalato che la tesserata Mammone Maria Teresa, in occasione della competizione “Campionato regionale Fids Calabria – Danze di Coppie” tenutasi il 4 marzo 2017, nella sua funzione di Ufficiale di gara, avrebbe espresso il giudizio nei confronti di una coppia appartenente alla stessa ASA a lei riferibile, la Procura Federale disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico della denunciata.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

All'esito delle indagini nel corso delle quali veniva acquisita tutta la documentazione allegata alla denuncia oltre alla memoria difensiva inviata dalla incolpata con la quale, nell'ammettere di aver giudicato la coppia appartenente alla medesima ASA Studio Danze Magnelli, negava la propria responsabilità assumendo di essersi tesserata presso l'associazione sportiva solamente per il conseguimento della qualifica di tecnico federale senza svolgere l'attività di insegnamento, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 10 giugno 2017 formulava nei confronti della tesserata Maria Teresa Mammone formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.2 lettera C delle RASF;
- dell'art. 5 bis del regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

per avere:

*“ ... in data 04.03.2017 nell’ambito della manifestazione denominata campionato regionale Fids Calabria Danze di Coppia n.q. di Udg giudicante, espresso votazioni nei confronti della coppia formata dagli atleti Rosario De marco e Giorgia Gloria Fontana appartenenti all’Asa denominata Studio Danze Magnelli cui risulta iscritta la Sig.ra Mammone, omettendo di indicare l’incompatibilità nel prescritto modulo etico deontologico e dunque commettendo una infrazione che il nuovo Regolamento di Giustizia assimila all’illecito sportivo”.*

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale fissava l’udienza di discussione per il giorno 25 luglio 2017 invitando l’incolpata a produrre memorie difensive.

All’udienza del 25 luglio 2017, acquisita la memoria ritualmente pervenuta a firma dell’Avv. Roberto Terenzio per conto della tesserata Mammone, sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell’incolpata nei termini di cui all’atto di deferimento con conseguente applicazione, tenuto conto della contestata aggravante, della sanzione disciplinare della squalifica da ogni attività federale per mesi quattro e dell’ammenda di euro 400.00, sentito il difensore che insisteva per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione per omesso rispetto da parte della procura del termine fissato dal regolamento di giustizia per l’emissione dell’atto

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

di deferimento e comunque nel merito per l'assoluzione, Il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

**MOTIVI**

Prima di entrare nel merito, è necessario affrontare l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata dalla difesa dell'incolpata per violazione dell'art. 44 ter del Regolamento di Giustizia FIDS e dell'art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

L'eccezione è infondata.

Come chiaramente emerge anche da una sommaria lettura dei citati artt. 44 ter regolamento di Giustizia FIDS e 47 Codice di Giustizia Sportiva CONI, l'unica conseguenza prevista dal legislatore sportivo in caso di superamento da parte del procuratore dei termini per la conclusione delle indagini, è la inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine regolamentare. L'art. 47 Codice di Giustizia CONI, pedissequamente ripreso dall'art. 44 ter del regolamento di Giustizia, così recita *“Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”*.

Le norme regolamentari prevedono quindi come unica conseguenza al mancato rispetto del termine imposto per l'esercizio dell'azione disciplinare la mera inutilizzabilità delle prove acquisite e non l'improcedibilità come sostenuto dalla difesa dell'incolpata.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

Rileva inoltre evidenziare che la distinzione tra termini perentori e ordinatori è stata chiaramente delineata dal legislatore sportivo che ha espressamente previsto le diverse conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini stessi. Si pensi brevemente ai termini fissati per l'impugnazione delle decisioni di primo e secondo grado o ai termini di estinzione dei giudizi ( art. 50 quater).

Il superamento da parte della Procura Federale dei termini per la chiusura delle indagini e per l'esercizio dell'azione disciplinare non comporta quindi alcuna specifica conseguenza processuale se non la inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti tardivamente.

Nel caso di specie gli atti che devono senza dubbio alcuno essere considerati tempestivamente acquisiti sono tutti i documenti allegati alla denuncia che ha dato avvio al presente procedimento che verranno quindi valutati dal Collegio per la valutazione nel merito della vicenda.

L'eccezione non può quindi che essere rigettata.

Entrando nel merito si osserva quanto segue.

Dall'esame della documentazione acquisita e agli atti e più precisamente dalla copia del modulo etico inviato per la partecipazione alla competizione sportiva del 3-4 marzo 2017 allegato alla denuncia, emerge che la tesserata ha ommesso di indicare le incompatibilità derivanti dalla sua appartenenza all'ASA STUDIO DANZE MAGNELLI con la coppia De Marco-Fontana partecipante al Campionato regionale.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla stessa incolpata nella memoria depositata dinanzi al Tribunale Federale.

Del tutto inconferenti appaiono le giustificazioni assunte dalla Mammone che ha spiegato l'omessa segnalazione delle incompatibilità con il fatto che il suo tesseramento presso l'ASA era finalizzato solo ed esclusivamente con la necessità di assumere la qualifica di tecnico, senza svolgimento di altre attività quali l'insegnamento.

L'art. 1.3.2 delle RASF infatti, correttamente richiamato dalla Procura federale nell'atto di deferimento, riconosce tra le incompatibilità sportive da segnalare nel modulo etico anche la mera appartenenza dell'Udg alla stessa ASA degli atleti in gara.

Ne consegue che, avendo la Mammone giudicato la coppia formata dai tesserati Rosario De Marco e Giorgia Gloria Fontana appartenenti alla medesima ASA presso la quale questa risulta tesserata così come documentalmente provato dalla schermata tesseramento FIDS, questo Collegio non può che dichiarare l'incolpata responsabile dell'addebito disciplinare così come contestato dalla Procura Federale.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della qualifica rivestita e della condotta tenuta dalla tesserata nel corso del procedimento disciplinare e dalla assenza di precedenti disciplinari che deve intendersi come circostanza attenuante equivalente alla contestata aggravante, tenuto conto del disposto di cui

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 22/17**

**Proc.to RGPF 25/17 - RGTF 18/17**

all'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia, ritiene di dover applicare a carico della tesserata Maria Teresa Mammone la sanzione della squalifica per mesi tre, pari al minimo edittale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara Maria Teresa Mammone responsabile della violazione ascritta ed applica alla stessa la sanzione della squalifica per mesi tre così come in motivazione.

Così deciso in Roma 25 luglio 2017

Il Segretario

Il Presidente

Il Componente Relatore